# COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

Prot. N. 6656 Turi, 15 aprile 2020

# DISPOSIZIONE
# DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in Videoconferenza per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI:**
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 e 1° marzo 2020 recanti *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 702/2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- il DPCM 1.03.2020 rubricato "*Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale*", nel quale è disposto che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;*
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;*
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante *"Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, in vigore dal 12 marzo al 25 marzo;

**ATTESO** che, nell'intento di arginare il diffondersi del contagio, il DPCM 8 marzo 2020 oltre alle necessarie prescrizioni restrittive dirette a limitare il contatto tra persone fisiche, ha previsto che *"siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro [...] ed evitando assembramenti" (art. 1, comma 1, lett. q) del DPCM 8 marzo 2020);*

**RICHIAMATO E LETTO** il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020),* **in particolare l'art. 73,** *rubricato* ***"Semplificazioni in materia di organi collegiali", il cui comma*** **1 testualmente recita**:
*1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di* ***trasparenza*** *e* ***tracciabilità*** *previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal* ***sindaco****, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."*

**ATTESO** che quest'ultima disposizione normativa, nell'intento di evitare "assembramenti" di ogni tipo, prevede la possibilità per le giunte e i consigli comunali di svolgere le proprie riunioni a distanza, nel rispetto di criteri previamente fissati dal Sindaco e/o dal Presidente del Consiglio;

**TENUTO CONTO** che a fronte del progressivo evolversi e della inarrestabile diffusione dell'epidemia del Coronavirus-COVID19 si rende necessario adottare ogni misura di contrasto e contenimento del virus anche a tutela della salute dei componenti degli organi istituzionali dell'Ente;

**PRESO ATTO** della necessità di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione dei diversi Decreti Legge e D.P.C.M. finora adottati dal Governo della Repubblica, nonché delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, attraverso la riduzione quantitativa delle riunioni istituzionali o tenendo le medesime, quando possibile, in modalità a distanza attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione;

**CONSIDERATO** che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Turi, definire dei criteri relativi allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale con modalità telematica e da remoto, consentendo ai componenti del Consiglio di partecipare a distanza ovvero da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, pertanto, di assumere i provvedimenti deliberativi, esclusivamente per il tempo di durata del periodo di emergenza COVID-19, nel rispetto della composizione collegiale dell'organo consiliare;

**CONSIDERATO, altresì:**

- che il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Turi non contiene disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento delle sedute dell'organo consiliare in videoconferenza o teleconferenza;
- che, quindi, occorre predisporre una apposita disciplina per organizzare le sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza al fine di garantire il funzionamento dell'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente consentendo ai propri componenti di partecipare alle sedute a distanza, nel rispetto della composizione collegiale dello stesso, ma al contempo allo scopo di contenere qualsiasi forma di rischio data dalla compresenza fisica in un dato luogo;

**RITENUTO** di far fronte a tale incombenza con il supporto delle tecnologie informatiche capaci di garantire trasparenza, tracciabilità, identificabilità, collegialità della discussione e della votazione;

**EVIDENZIATO** che comunque l'organo collegiale istituzionale si riunirà telematicamente solo in caso di necessità e cercando di concentrare le decisioni in un numero limitato di sedute per tutto il periodo della emergenza epidemiologica da Covid-19;

**RAVVISATA** la necessità, in attuazione del comma 1 dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, di determinare previamente i criteri sulle modalità di svolgimento a distanza delle sedute del Consiglio Comunale, per tutta la durata dell'emergenza Covid-19, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Ente;

**DATO ATTO**, altresì, che gli strumenti informatici utilizzati per garantire lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza saranno reperite senza alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dell'Ente, in ottemperanza a quanto stabilito nel comma 5 dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il quale testualmente recita *"Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.";*

**EVIDENZIATO** che è demandato al Responsabile del Settore Affari Istituzionali e al Responsabile della Informatizzazione dell'Ente l'esecuzione di eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, in particolare gli artt. 37, 38, 39 e 97;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, in particolare gli artt. 15, 19, 20 e 21;

**PRESO ATTO** che il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e lo Statuto Comunale non prevedono che il Consiglio possa riunirsi in contesti diversi collegati mediante videoconferenza o teleconferenza e sistemi simili;

## D I S P O N E

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente e materialmente trascritte nel presente dispositivo e nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale,

1. **CHE <u>in via straordinaria</u>**, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria ed epidemiologica in atto, il Consiglio può riunirsi anche in videoconferenza, in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

2. **DI DETERMINARE, pertanto,** i seguenti criteri per il funzionamento del Consiglio Comunale a distanza in modalità di videoconferenza o teleconferenza:

   a) Le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi anche in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza o della teleconferenza, potendo ciascun componente ed anche il

Segretario Generale collegarsi simultaneamente da remoto da luoghi diversi e non essere presenti nella sede istituzionale del Comune.

b) Per lo svolgimento delle sedute di Consiglio a distanza devono essere utilizzate piattaforme telematiche che permettano il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario Generale.

c) Individuata la piattaforma da utilizzare, tutti i soggetti tenuti a partecipare alle sedute in collegamento di videoconferenza devono essere dotati di apparecchiature e sistemi informatici (quali PC, *tablet, smartphone,* dotati di videocamera e microfono (messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati) idonei a garantire l'identificazione, la tracciabilità, la massima riservatezza e l'espressione della volontà dei partecipanti.

d) Di norma nelle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale sono in collegamento dalla sede istituzionale dell'Ente e si avvalgono della collaborazione del personale della Segreteria dell'Ente per tutte le operazioni necessarie al corretto svolgimento della seduta.

a) Le riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza o teleconferenza sono registrate e la pubblicità delle stesse sarà garantita con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini. Vi partecipano il Presidente, i Consiglieri e il Segretario Generale o suo vicario. Possono essere invitati a partecipare anche i Responsabili dei Settori interessati e loro collaboratori.

b) La modalità di svolgimento della seduta del Consiglio Comunale in videoconferenza e le forme di pubblicità della seduta devono essere indicate nell'Avviso di convocazione del Consiglio che deve essere inoltrato ai Consiglieri con modalità telematiche (a mezzo *mail* o *pec* all'indirizzo eletto dal Consigliere Comunale o a quello assegnato dall'Amministrazione) nel rispetto dei termini previsti dal vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale (art. 27).

c) Le proposte deliberative e tutta la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g., ivi compresi i pareri laddove previsti, devono essere trasmessi ai Consiglieri a mezzo *mail o pec* nei termini di deposito previsti dal vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale (artt. 27-28).

d) L'eventuale integrazione della documentazione depositata deve avvenire sempre con utilizzo degli strumenti telematici non più tardi del giorno antecedente la data di convocazione.

e) La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario Generale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

f) La presentazione dei documenti in seduta del Consiglio comunale può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale (*almeno 3 ore prima dell'ora del collegamento per consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio comunale*).

a) Il Presidente del Consiglio (o in sua assenza il Vicario) una volta raggiunto il collegamento simultaneo della maggioranza dei componenti chiede al Segretario di procedere all'appello nominale dei presenti.

b) Il Segretario procede con l'appello dei presenti accertandosi "a video" dell'identità di ciascun componente (al quale potrà essere chiesto di esibire un documento di identità).

c) L'appello dei Consiglieri presenti sarà ripetuto dal Segretario ogni qualvolta l'organo affronta un nuovo argomento iscritto all'ordine del giorno, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti, nonché prima di procedere alla votazione.

a) Il Presidente accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

b) Il Segretario si accerta e dà atto nel verbale - ai fini della validità della seduta - dell'orario di inizio della seduta, della presenza dei componenti in remoto con video-conferenza, nonché del fatto che il collegamento audio-video assicuri, una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni in modalità simultanea dei partecipanti presenti. Durante la seduta, identificati i partecipanti collegati telematicamente, accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e presenti.

c) Durante la seduta il Presidente coordina gli interventi, sottopone gli atti a votazione in forma palese distinguendo tra favorevoli, contrari e astenuti e ne dichiara l'esito. Il Segretario Generale verifica la contestualità e l'esito delle votazioni da riportare nei verbali. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.

d) In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate.

e) Il collegamento simultaneo da remoto audio-video dei partecipanti alla seduta attraverso apposita piattaforma, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo:
   - a garantire la possibilità di accertare, ognuno per la propria competenza, al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, l'identità dei componenti del Consiglio che partecipano e intervengono in videoconferenza;
   - a regolare lo svolgimento dell'adunanza;
   - a constatare e proclamare i risultati della votazione;
   - a consentire al Segretario Generale, o al Vice Segretario Generale in sua vece, di accertare quanto accade ed è deliberato nel corso della seduta del Consiglio;
   - a consentire a tutti i componenti del Consiglio di intervenire e partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno tutti in modalità simultanea.

f) Dell'adunanza in modalità telematica è redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale dell'Ente, nel quale dovrà essere precisato il giorno della seduta, i presenti, l'oggetto di tutte le deliberazioni approvate, l'ora di inizio e chiusura e si darà atto dello svolgimento in modalità telematica.

**DISPONE, altresì,**

3. **CHE** le disposizioni adottate in via straordinaria con il presente provvedimento in attuazione dell'art. 73 del D.L. 18/2020:
   - hanno efficacia per l'intera durata dello stato di emergenza da Covid19 deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga di tale stato;
   - devono essere attuate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

4. **CHE** è demandato al Responsabile del Settore Affari Istituzionali e al Responsabile della Informatizzazione dell'Ente l'attuazione delle prescrizioni approvate con il presente provvedimento, ivi compresi l'esecuzione di eventuali necessari adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica;

5. **CHE**, a cura dell'Ufficio Segreteria dell'Ente, copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, sia trasmessa:
   - a tutti i Consiglieri Comunali
   - al Segretario Generale dell'Ente;
   - al Responsabile del Settore Affari Istituzionali;
   - a tutti i Responsabili di Settore;
   - alla Prefettura - U.T.G. – di Bari;

6. **CHE** il presente provvedimento, corredato di allegato, sia pubblicato:
   - per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente;
   - per tutta la durata della emergenza epidemiologica del virus da Covid-19 sul Sito Istituzionale dell'Ente sull'Home Page Link *"Coronavirus"*;
   - in modo permanente nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* – sottosezioni *"Provvedimenti"* > *"Organi di indirizzo politico-amministrativo"*;

7. **CHE** il presente provvedimento è di immediata esecuzione.

**Turi, 15 aprile 2020**

COMUNE DI TURI

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**
Dott.ssa Ippolita RESTA

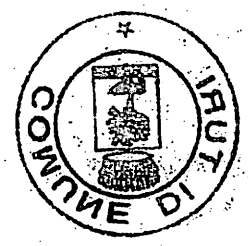
COMUNE DI IRUI